

COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Settore Economico Finanziario DETERMINAZIONE N° 206 del 10/05/2024

Oggetto :	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULENZA LEGALE E PER IL SUPPORTO NEL PROCEDIMENTO DI DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI BELLUSCO NELLA SOCIETÀ UNICA SERVIZI S.P.A. CIG B17A84C21B
------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso:

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2023 sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28.12.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2024/2026;
- con il decreto del Sindaco n. 19 del 18.10.2023 è stato attribuito al sottoscritto, l'incarico di elevata qualificazione del Settore Finanziario e Tributi.

Premesso che:

- dal 15.11.2007 il Comune di Bellusco possiede 66.880 azioni di valore nominale pari a 1,00 € cadauna della società UNICA SERVIZI S.p.A, C.F. 03438660163, con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via privata A. Bernasconi, n.13 cap 24039, per un importo complessivo di € 66.880,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 05.10.2017 n. 46 è stato dato l'incarico di procedere all'alienazione delle partecipazioni della società UNICA SERVIZI S.p.A.

Dato atto che:

- la deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata (46/2017) è stata comunicata alla società UNICA SERVIZI S.p.A. il 23.10.2017;
- nel 2019, 2020 e 2022 sono state indette delle aste pubbliche per la cessione delle quote andate deserte; la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Bellusco del bando per l'alienazione delle quote societarie, in osservanza di quanto disposto dall'art 8 dello Statuto Societario, è stata preceduta da apposita comunicazione preventiva ai Comuni soci;
- nessuna delle pec inviate a UNICA SERVIZI S.p.A. per richiedere la determinazione del valore delle partecipazioni, alla data odierna, hanno ricevuto riscontro;

Vista e completamente richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29.04.2024 avente ad oggetto "procedimento di dismissione della partecipazione detenuta dal Comune di Bellusco nella società Unica Servizi S.p.A." con la quale è stato dato mandato alla sottoscritta di procedere al fine di procedere con tutti gli atti necessari per ottemperare a quanto deliberato in Consiglio Comunale con la deliberazione sopra richiamata.

Considerato l'art. 6bis della legge 07.08.1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, l. 06.11.2012, n. 190 in virtù del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale ricompresi nel Settore Finanziario e Tributi.

Vista la documentazione agli atti presso l'ufficio ragioneria del Comune di Bellusco si ravvisa la necessità di procedere ad affidare l'incarico per l'assistenza nell'attivazione di un procedimento giudiziale volto alla nomina di un perito per la determinazione del valore del rimborso dovuto al Comune relativamente alla propria quota societaria in Unica Servizi ad un professionista esterno.

Considerato che la prestazione in oggetto rientra nell'ambito dei servizi giudicati all'art. 56, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e come tali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice stesso.

Richiamate le linee guida ANAC n. 12, relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907/2018, in forza delle quali:

- l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo del Codice degli appalti dedicato ai contratti esclusi;
- l'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine l'Ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale a svolgere l'incarico;
- in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;
- l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), è possibile, nel rispetto dei principi recati dal Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali quali, ad esempio, l'assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, per la novità del tema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

Vista la sentenza del 6 giugno 2019, nella causa C-264/18, della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva appalti non tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione aggiudicatrice "ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un si fatto procedimento". Secondo il giudice comunitario simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

Considerato che per l'incarico in oggetto che investe questioni giuridiche di particolare complessità in materia societaria, la cui risoluzione richiede l'impiego di professionalità ed esperienze altamente qualificate e specializzate non presenti all'interno dell'Ente.

Dato atto che con propria determinazione n. 423/2023, che qui si intende completamente richiamata, era stato individuato lo STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI, Via Durini, 24, 20122 Milano, nelle professionalità degli avvocati Maria Cristina Colombo, Alessandro Calvetti e Matteo Magnarelli, quali soggetti idonei a procedere con una preliminare verifica, sotto un profilo amministrativistico e societario, dei rapporti intercorrenti con la società partecipata Unica Servizi e dell'esame di eventuali criticità dei

passaggi operativi già effettuati per dismettere le quote societarie detenute dal Comune nella citata società in house, nonché dell'individuazione dei passaggi ancora necessari.

Rilevato che lo studio legale ha provveduto a inviare una comunicazione via PEC ad Unica Servizi in data 22 marzo 2024 e che la stessa non ha ricevuto riscontro si ritiene necessario avviare la fase B del disciplinare di incarico, ovvero l'assistenza nell'attivazione di un procedimento giudiziale volto alla nomina di un perito per la determinazione del valore del rimborso dovuto al Comune relativamente alla propria quota societaria in Unica Servizi.

Dato atto che nel disciplinare di incarico, depositato agli atti d'ufficio, in considerazione della natura e della complessità dell'operazione, a fronte dell'attività dello Studio per la fase B è stato esposto un compenso pari a complessivi € 4.536,00 e che, al compenso appena indicato, devono essere aggiunti:

- contributo del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, quantificabile in € 680,40;
- CPA (4%), quantificabile in € 208,66;
- IVA (22%), quantificabile in € 1.193,51, di cui € 1.147,61 di IVA su imponibile (€ 4.536,00 + € 680,40) e € 45,90 di IVA su CPA (€ 208,66);
- il contributo unificato, allo stato quantificabile in € 196,00;
- spese forfettarie di iscrizione a ruolo, pari a € 27,00
- marca da bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014, pari a € 2,00.

Ritenuto congruo, atteso il valore della causa e tenuto conto dei parametri dei compensi legali indicati nel D.M. n. 55/2014, come modificato ad opera del D.M. n.37/2018, il suddetto preventivo di spesa.

Ravvisata l'urgenza di provvedere in ragione di portare a compimento quanto deliberato dal Consiglio Comunale nel 2017 e in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.04.2024.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) D.L. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1, Legge delega n. 78/2022), in virtù del quale è previsto l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: assistenza nell'attivazione di un procedimento giudiziale volto alla nomina di un perito per la determinazione del valore del rimborso dovuto al Comune relativamente alla propria quota societaria in Unica servizi;
- importo del contratto: € 6.843,57, come sopra dettagliato;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Dato atto che l'affidamento diretto dell'incarico di patrocinio legale al citato professionista risponde, per le ragioni di cui sopra, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico e, considerato l'esito dell'istruttoria è stato verificato:

- che il servizio appare corrispondente alle esigenze;
- che lo studio legale ha anni di esperienza nelle prestazioni oggetto della presente;
- che la presente procedura rispetta il principio di economicità per la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato e per il tempo dedicato alla procedura;
- che la presente procedura di affidamento appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e l'importo dell'affidamento;
- che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione del servizio;
- che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché la durata della procedura è limitata;
- che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di correttezza perché è stata adottata una condotta leale durante la fase dell'affidamento. ai principi di efficienza ed efficacia cui deve orientarsi l'azione amministrativa.

Ritenuto, pertanto, di affidare allo STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI, Via Durini, 24, 20122 Milano, Partita IVA e C.F. 11924530154 l'incarico per il patrocinio legale del Comune di Bellusco nel procedimento di dismissione della partecipazione di UNICA SERVIZI S.p.A. detenuta dall'Ente per la somma complessiva di € 6.843,57 imputandola al cap. cap. 1482/0 – Spese per consulenze ed incarichi - servizi del bilancio 2024/2026, anno 2024.

Tenuto conto che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip - Mepa- e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Dato atto che, avvalendosi del portale Sintel di Regione Lombardia, veniva lanciata, in data 02.05.2024 con termine ultimo per la presentazione delle offerte in data 10.05.2024, una procedura identificata con numero 183110585 avente una base d'asta di € 5.216,40 (importo del compenso oltre spese generali).

Visto l'esito della procedura sopra individuata.

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo del rispetto ed applicazione da parte del professionista della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento U.E. n. 2016/679, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., nonché l'obbligo del rispetto, a pena di risoluzione del contratto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2012 pubblicato sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente – del Comune di Bellusco.

Dato atto, infine, che ai sensi della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della determinazione ANAC n.4 del 07.07.2011, come recentemente aggiornata al D.lgs. 56/2017 con Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017, è stato assunto il seguente codice CIG B17A84C21B.

Di dare atto che non sussiste l'obbligo di procedere con l'approvazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ove gli interventi vengono identificati con il CUI (e, quando previsto, con il CUP) in quanto l'ammontare della concessione è inferiore alle soglie così come definite per detto obbligo.

Precisato che l'affidamento verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la scrivente e di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare gli artt. 183 e 191, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

Dato atto che, il presente provvedimento, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7° del D.Lgs. 267/2000.

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Di affidare allo STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI, Via Durini, 24, 20122 Milano, Partita IVA e C.F. 11924530154 l'incarico per il patrocinio legale del Comune di Bellusco nel procedimento di dismissione della partecipazione di UNICA SERVIZI S.p.A. detenuta dall'Ente.

Di impegnare la somma complessiva di € 6.843,57 imputandola al cap. cap. 1482/0 – Spese per consulenze ed incarichi - servizi del bilancio 2024/2026, anno 2024.

Di dare atto che l'importo totale sopra indicato è ripartito nel seguente modo:

- € 4.536,00, per l'assistenza nell'attivazione di un procedimento giudiziale;
- € 680,40 per rimborso forfettario per le spese generali, paria al 15%;
- € 208,66 per Cpa al 4%;
- € 1.193,51 per IVA al 22%.
- € 196,00 per il contributo unificato;
- € 27,00 per spese forfettarie di iscrizione a ruolo
- € 2,00 per marca da bollo.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio, sia con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità interno, e di pareggio di bilancio vigenti alla data odierna).

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di regolare svolgimento della prestazione e a presentazione di fattura.

Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari CIG B17A84C21B.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Coppari responsabile del Settore Finanziario e Tributi.

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Di dare atto, che ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Di dare atto che, con la seguente procedura, sono stati rispettati i principi generali stabiliti dal Titolo I, articoli da 1 al 12, del D. Lgs. 36/2023.

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 36/2023 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, che la presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni.

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dopo che sarà corredata del visto di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Di disporre la conseguente trasmissione della pratica al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Michela Coppari